



Rep. Ord. N° 216 del 19/04/2016

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Cà Rossa all'intersezione con via San Donà

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n° 764 del 12/10/2010 “Sistema Tranviario su Gomma a guida vincolata della città di Venezia – Regolamentazione della circolazione veicolare in via Cà Rossa, tra via Bissuola e via San Donà – ridefinizione dei sensi di circolazione” è stata regolamentata in via definitiva, dopo la fine dei lavori di realizzazione del Sistema Tranviario su Gomma, la circolazione in Cà Rossa;

Considerato che:

- in occasione di fermi del servizio tranviario, il servizio di trasporto pubblico viene effettuato con autobus aventi lunghezza anche di 18m;
- nel corso dei servizi sostitutivi che si sono registrati, la Società ACTV S.p.A. ha segnalato la difficoltà di effettuare la manovra di svolta da via San Donà verso via Cà rossa con i veicoli aventi lunghezza maggiori, a seguito del conflitto che viene a crearsi con i veicoli fermi alla linea di arresto del semaforo di via Cà Rossa;
- sulla base di quanto sopra descritto la Società ACTV S.p.A. ha richiesto di arretrare di qualche metro la linea di arresto al fine di consentire lo svolgimento dei servizi sostitutivi al tram in perfetta sicurezza;

Riconosciuto che:

- in data 11/03/2016 è stato effettuato apposito sopralluogo volto a verificare l'entità dell'arretramento della linea di arresto, al fine di consentire la svolta dei bus in sicurezza;
- l'arretramento della linea di arresto richiede di inibire l'uscita del parcheggio dell'ufficio postale, consentendo invece nella stessa il solo ingresso;

Verificato che le manovre di ingresso ed uscita dal parcheggio dell'ufficio postale risultano comunque garantite e sicure;

Visto:

- l'ordinanza dirigenziale n° 429 del 04/06/2010 “Sistema Tranviario su Gomma a guida vincolata della città di Venezia – Regolamentazione della circolazione in via San Donà dalla S.R. 14 e fino a via Cà Rossa – modifica”;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

- 1. Arretrare la linea di attestamento al semaforo di via Cà Rossa all'intersezione con via San Donà;**
- 2. in corrispondenza del varco nord del parcheggio del civico n° 126 di via Cà Rossa sono consentite esclusivamente le manovre di ingresso. Le manovre di egreso devono avvenire dal varco sito sul lato sud.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività al momento della posa della segnaletica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura di PMV S.p.A. della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali permanenti in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità (fax 0412746930), alla Municipalità di Mestre Carpenedo, al Corpo di Polizia Municipale - Servizio Coordinamento Sezioni Terraferma (fax 0412746409).

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 19 aprile 2016

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori